

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1497 DELLA COMMISSIONE**del 23 agosto 2017**

che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 ⁽³⁾ la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).
- (2) Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dai termini di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.
- (3) Con la decisione 2013/423/UE ⁽⁴⁾ la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 ⁽⁵⁾ la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 ⁽⁶⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 ⁽⁷⁾ il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.

In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE ⁽⁸⁾, l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽³⁾ GUL 152 del 5.6.2013, pag. 5.

⁽⁴⁾ GUL 209 del 3.8.2013, pag. 26.

⁽⁵⁾ GUL 209 del 3.8.2013, pag. 1.

⁽⁶⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 1.

⁽⁷⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 66.

⁽⁸⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 214.

applicazione delle misure definitive. L'allegato di detta decisione elenca i produttori esportatori che hanno accettato l'impegno, tra cui Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd («Shanghai Shenzhou»), insieme alle sue società collegate nella RPC (ossia Shanghai Solar Energy S&T Co. Ltd. e Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd.), congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B875.

- (5) Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE ⁽¹⁾ la Commissione ha accettato una proposta presentata dal gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME di alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure».
- (6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 ⁽²⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.
- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 ⁽³⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (8) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 ⁽⁴⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.
- (9) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾.
- (10) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾.
- (11) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾.
- (12) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 ⁽⁸⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (13) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 ⁽⁹⁾ la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.
- (14) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 ⁽¹⁰⁾ la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.
- (15) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 ⁽¹¹⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (16) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 ⁽¹²⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.

⁽¹⁾ GUL 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 139 del 5.6.2015, pag. 30.

⁽³⁾ GUL 218 del 19.8.2015, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 295 del 12.11.2015, pag. 23.

⁽⁵⁾ GUC 405 del 5.12.2015, pag. 8.

⁽⁶⁾ GUC 405 del 5.12.2015, pag. 20.

⁽⁷⁾ GUC 405 del 5.12.2015, pag. 33.

⁽⁸⁾ GUL 23 del 29.1.2016, pag. 47.

⁽⁹⁾ GUL 37 del 12.2.2016, pag. 76.

⁽¹⁰⁾ GUL 37 del 12.2.2016, pag. 56.

⁽¹¹⁾ GUL 170 del 29.6.2016, pag. 5.

⁽¹²⁾ GUL 222 del 17.8.2016, pag. 10.

- (17) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 ⁽¹⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori.
- (18) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 ⁽²⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.
- (19) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 ⁽³⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori.
- (20) A seguito del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio di cui ai considerando da 9 a 11, la Commissione ha confermato le misure in vigore con i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 ⁽⁴⁾ e (UE) 2017/367 ⁽⁵⁾.
- (21) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale della forma delle misure con un avviso di apertura pubblicato il 3 marzo 2017 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾.
- (22) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 ⁽⁷⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori.
- (23) Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 ⁽⁸⁾ la Commissione ha accettato una proposta, presentata da un gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME, relativa all'attuazione dell'impegno.
- (24) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/941 ⁽⁹⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.
- (25) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1408 ⁽¹⁰⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.

B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO E REVOCA VOLONTARIA DI SHANGHAI SHENZHOU

- (26) Secondo il testo dell'impegno ogni produttore esportatore può revocare volontariamente il proprio accordo all'impegno in qualsiasi momento nel corso del periodo di applicazione.
- (27) Nel giugno 2017 Shanghai Shenzhou ha informato la Commissione di voler revocare l'accordo a nome proprio e di quello delle società collegate di cui al considerando 4.

C. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

- (28) Pertanto, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, e conformemente alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha concluso che occorre revocare l'accettazione dell'impegno per Shanghai Shenzhou e per le società collegate di cui al considerando 4.
- (29) Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 si applicano automaticamente alle importazioni del prodotto in esame originario o proveniente dalla RPC e fabbricato da Shanghai Shenzhou e dalle società collegate di cui al considerando 4 (congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC B875) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 228 del 23.8.2016, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 308 del 16.11.2016, pag. 8.

⁽³⁾ GUL 333 dell'8.12.2016, pag. 4.

⁽⁴⁾ GUL 56 del 3.3.2017, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 56 del 3.3.2017, pag. 131.

⁽⁶⁾ GUC 67 del 3.3.2017, pag. 16.

⁽⁷⁾ GUL 71 del 16.3.2017, pag. 5.

⁽⁸⁾ GUL 86 del 31.3.2017, pag. 14.

⁽⁹⁾ GUL 142 del 2.6.2017, pag. 43.

⁽¹⁰⁾ GUL 201 del 2.8.2017, pag. 3.

- (30) Le importazioni sdoganate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare le norme applicabili all'impegno. Di conseguenza la Commissione ricorda che, quando alle autorità doganali degli Stati membri risulta che il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se sia stato violato l'obbligo di includere eventuali sgravi nelle fatture relative all'impegno o se non sia stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che vi è stata una tale violazione o se il prezzo minimo all'importazione non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. Al fine di agevolare, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato e altre informazioni relative all'impegno unicamente ai fini dei procedimenti nazionali.
- (31) La Commissione osserva infine che l'accettazione della revoca volontaria non pregiudica il potere conferito alla Commissione dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 di annullare le fatture relative all'impegno emesse prima dell'accettazione della revoca volontaria, se la Commissione viene a conoscenza di fatti che giustificano tale annullamento.
- (32) Nella tabella riportata nell'allegato del presente regolamento sono elencati a titolo informativo i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE resta invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È revocata l'accettazione dell'impegno in relazione alle seguenti società:

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Shanghai Solar Energy S&T Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd	B875

Articolo 2

1. Se alle autorità doganali risulta che il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non corrisponde al prezzo pagato e che quindi tali società possono aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere che la Commissione presenti loro una copia dell'impegno e altre informazioni perché possano verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno di emissione della fattura relativa all'impegno.

2. Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037. Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e sgravi, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini della riscossione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Elenco delle società:

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd	B798
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd	B799
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd	B800
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B802
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd	B801
Anhui Titan PV Co. Ltd	B803
Xian SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. Ltd XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT	B804
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd	B806
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd	B807
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. Ltd	B808
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd	B811
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. Ltd ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. Ltd HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. Ltd	B812
CSG PVtech Co. Ltd	B814
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd	B809
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd	B816
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. Ltd JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. Ltd	B817
Zhejiang Era Solar Co. Ltd	B818
GD Solar Co. Ltd	B820
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd	B821

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd	B822
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd	B824
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd	B827
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. Ltd	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd	B829
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd	B834
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd	B835
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd	B837
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd	B838
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd	B839
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd	B841
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	B793
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd	B843
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	B795
Juli New Energy Co. Ltd	B846
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd	B847
King-PV Technology Co. Ltd	B848
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)	B849

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd	B851
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd	B853
NICE SUN PV CO. Ltd LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. Ltd	B854
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd	B858
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd	B862
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd	B864
Perlight Solar Co. Ltd	B865
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. Ltd SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. Ltd	B870
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd	B873
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. Ltd	B874
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd	B876
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd	B878
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd	B881
SUN EARTH SOLAR POWER CO. Ltd NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. Ltd Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd	B882
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. Ltd	B883
TDG Holding Co. Ltd	B884
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd	B886
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd	B877

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd	B879
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd	B889
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd	B890
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd	B891
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd	B892
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd	B893
Xian Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd	B896
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd	B900
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd	B902
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd	B903
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd	B906
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd	B908
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd	B910
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B911
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd	B912
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd	B914
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd	B915
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd	B916
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd	B917
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO Ltd	B918
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. Ltd	B920